

Deliberazione della Giunta Regionale 21 aprile 2011, n. 46-1891

S.C.R. Piemonte S.p.A. - Assemblea straordinaria del 29 aprile 2011. Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione del Presidente Cota:

Stante la convocazione dell'Assemblea della "S.C.R. Piemonte s.p.a." per il giorno 29 aprile 2011, onde deliberare sulla proposta di modifiche allo statuto societario;

atteso che le modifiche all'esame riguardano l'adeguamento ai sensi della D.G.R. n. 23-1769 del 28 marzo 2011 e più specificamente l'art. 15 dello statuto, secondo il testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

preso atto che tali modifiche prevedono la possibilità di non provvedere alla nomina del Direttore Generale, nel qual caso le relative funzioni vengono esercitate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;

ritenuto che le proposte modifiche siano coerenti con quanto già delineato nella D.G.R. cit.;

considerato che le stesse modifiche consentiranno di affrontare con maggiore efficienza le evenienze della vita societaria;

ritenuto pertanto di considerare favorevolmente le descritte proposte di modifiche allo statuto societario, autorizzando il rappresentante regionale ad esprimere in merito voto favorevole, con facoltà di consentire eventuali correzioni od integrazioni non sostanziali che risultassero occorrenti;

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di fornire gli indirizzi come in premessa specificati al rappresentante della Regione Piemonte che parteciperà all'assemblea di S.C.R. Piemonte s.p.a. del 29 aprile 2011, nel senso di approvare le modifiche allo Statuto di S.C.R. Piemonte s.p.a. come risultanti dall'allegato alla presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

IPOTESI MODIFICHE

STATUTO VIGENTE	STATUTO CON MODIFICHE
TITOLO I	TITOLO I
DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA	DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA
Art. 1 - Denominazione 1.1 In attuazione della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 è costituita la Società per Azioni, a capitale interamente pubblico, denominata Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. – Piemonte S.p.A.). Art. 2 - Sede legale 2.1 La società ha sede legale in Torino. Art. 3 - Durata 3.1 La durata della società è stabilita al 31/12/2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, con Deliberazione dell'Assemblea degli azionisti. Art. 4 - Oggetto Sociale 4.1 La Società, anche in attuazione della Programmazione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 ha per oggetto sociale: a) la redazione dei documenti preliminari alla progettazione e di studi di fattibilità delle opere di interesse nonché, previa autorizzazione della Giunta Regionale, le ulteriori fasi di progettazione e la direzione dei lavori; b) l'acquisto di forniture e servizi, anche mediante sistemi dinamici di acquisizione; c) l'aggiudicazione di appalti pubblici secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori; d) tutte le attività accessorie e strumentali alle attività di cui alle lettere a), b) e c), incluse le procedure di esproprio.	Art. 1 - Denominazione 1.2 In attuazione della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 è costituita la Società per Azioni, a capitale interamente pubblico, denominata Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. – Piemonte S.p.A.). Art. 2 - Sede legale 2.1 La società ha sede legale in Torino. Art. 3 - Durata 3.1 La durata della società è stabilita al 31/12/2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, con Deliberazione dell'Assemblea degli azionisti. Art. 4 - Oggetto Sociale 4.1 La Società, anche in attuazione della Programmazione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 ha per oggetto sociale: a) la redazione dei documenti preliminari alla progettazione e di studi di fattibilità delle opere di interesse nonché, previa autorizzazione della Giunta Regionale, le ulteriori fasi di progettazione e la direzione dei lavori; b) l'acquisto di forniture e servizi, anche mediante sistemi dinamici di acquisizione; c) l'aggiudicazione di appalti pubblici secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori; d) tutte le attività accessorie e strumentali alle attività di cui alle lettere a), b) e c), incluse le procedure di esproprio.

4.2 La Società realizza, in veste di stazione appaltante, gli interventi affidati dalla Regione Piemonte e dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 ed individuati nella Programmazione di cui all'art. 6 della stessa legge. 4.3 La Società redige, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007, appositi studi di fattibilità per la redazione del Piano degli Interventi. 4.4 La Società svolge la sua attività anche in favore dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 sulla base di apposite Convenzioni e secondo le modalità prescritte dalla medesima legge. 4.5 Nell'espletamento delle sue funzioni la Società opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e della contrattazione collettiva nazionale. 4.6 Nella realizzazione della sua attività la Società opera sul fronte dell'innovazione in rapporto ai campi di proprio interesse per garantire elevati standard qualitativi nell'interesse generale dell'utenza e del sistema economico-finanziario, incoraggiando lo sviluppo sostenibile nel rispetto delle norme sulla tutela ambientale, sul contenimento energetico, nonché sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro. 4.7 La Società potrà altresì assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio.	4.2 La Società realizza, in veste di stazione appaltante, gli interventi affidati dalla Regione Piemonte e dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 ed individuati nella Programmazione di cui all'art. 6 della stessa legge. 4.3 La Società redige, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007, appositi studi di fattibilità per la redazione del Piano degli Interventi. 4.4 La Società svolge la sua attività anche in favore dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 sulla base di apposite Convenzioni e secondo le modalità prescritte dalla medesima legge. 4.5 Nell'espletamento delle sue funzioni la Società opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e della contrattazione collettiva nazionale. 4.6 Nella realizzazione della sua attività la Società opera sul fronte dell'innovazione in rapporto ai campi di proprio interesse per garantire elevati standard qualitativi nell'interesse generale dell'utenza e del sistema economico-finanziario, incoraggiando lo sviluppo sostenibile nel rispetto delle norme sulla tutela ambientale, sul contenimento energetico, nonché sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro. 4.7 La Società potrà altresì assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio.
TITOLO II CAPITALE SOCIALE Art. 5 - Capitale Sociale 5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.120.000,00 (unmilionecentoventimila/00) ed è	TITOLO II CAPITALE SOCIALE Art. 5 - Capitale Sociale 5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.120.000,00 (unmilionecentoventimila/00) ed è

rappresentato da n. 1.120.000 (unmilionecentoventimila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) cadauna. 5.2 Il capitale sociale iniziale è interamente sottoscritto dalla Regione Piemonte. 5.3 Il capitale sociale può essere aumentato, per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, una o più volte, con l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto e con le modalità ed i termini stabiliti nella Delibera di aumento. TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETÀ Art. 6 - Assemblea della Società 6.1 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. 6.2 L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima dell'assemblea, ovvero, in caso di urgenza, almeno otto giorni prima dell'assemblea. 6.3 Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea totalitaria si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. 6.4 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Qualora la società sia tenuta alla redazione di un bilancio consolidato ovvero quando lo richiedessero particolari esigenze relative alla struttura e/o all'oggetto della società il termine di cui sopra può essere spostato ad un massimo di centottanta giorni; in questo caso il Consiglio di Amministrazione deve segnalare nella relazione prevista dall'articolo	rappresentato da n. 1.120.000 (unmilionecentoventimila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) cadauna. 5.2 Il capitale sociale iniziale è interamente sottoscritto dalla Regione Piemonte. 5.3 Il capitale sociale può essere aumentato, per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, una o più volte, con l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto e con le modalità ed i termini stabiliti nella Delibera di aumento. TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETÀ Art. 6 - Assemblea della Società 6.1 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. 6.2 L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima dell'assemblea, ovvero, in caso di urgenza, almeno otto giorni prima dell'assemblea. 6.3 Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea totalitaria si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. 6.4 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Qualora la società sia tenuta alla redazione di un bilancio consolidato ovvero quando lo richiedessero particolari esigenze relative alla struttura e/o all'oggetto della società il termine di cui sopra può essere spostato ad un massimo di centottanta giorni; in questo caso il Consiglio di Amministrazione deve segnalare nella relazione prevista dall'articolo
--	--

2428 del Codice Civile i motivi della dilazione. 6.5 L'Assemblea straordinaria viene convocata per le deliberazioni di sua competenza ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno. 6.6 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate nel Comune ove ha sede la società. 6.7 L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima convocazione che nelle successive, si costituisce e delibera validamente con la presenza e le maggioranze di legge. 6.8 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Art. 7 - Presidenza dell'Assemblea 7.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o, in assenza di entrambi, dal Consigliere d'Amministrazione più anziano in età. 7.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni. 7.3 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, da lui designato. 7.4 I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. 7.5 I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da notaio, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti obbligatori. Art. 8 - Consiglio di Amministrazione 8.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, incluso il Presidente. 8.2 I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati e revocati, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, dalla Giunta Regionale	2428 del Codice Civile i motivi della dilazione. 6.5 L'Assemblea straordinaria viene convocata per le deliberazioni di sua competenza ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno. 6.6 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate nel Comune ove ha sede la società. 6.7 L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima convocazione che nelle successive, si costituisce e delibera validamente con la presenza e le maggioranze di legge. 6.8 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Art. 7 - Presidenza dell'Assemblea 7.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o, in assenza di entrambi, dal Consigliere d'Amministrazione più anziano in età. 7.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni. 7.3 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, da lui designato. 7.4 I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. 7.5 I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da notaio, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti obbligatori. Art. 8 - Consiglio di Amministrazione 8.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, incluso il Presidente. 8.2 I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati e revocati, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, dalla Giunta Regionale
--	--

che, nella individuazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, deve – ove possibile – garantire il rispetto delle pari opportunità tra i sessi. 8.3 Il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione, esclusi quelli investiti di particolari cariche, consiste esclusivamente nella corresponsione di un gettone di presenza il cui ammontare sarà stabilito dalla Giunta Regionale all'atto della nomina o successivamente dall'Assemblea su parere della Giunta Regionale nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale e/o regionale. 8.4 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e, comunque, per non oltre tre esercizi e sono rieleggibili per non più di una volta. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Art. 9 – Requisiti di professionalità, competenza ed onorabilità 9.1 I Consiglieri di Amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali alle attività afferenti l'oggetto sociale; c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti nei settori elencati all'art. 1 della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. 9.2 La carica di Consigliere di Amministrazione non può essere ricoperta da colui che: a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;	che, nella individuazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, deve – ove possibile – garantire il rispetto delle pari opportunità tra i sessi. 8.3 Il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione, esclusi quelli investiti di particolari cariche, consiste esclusivamente nella corresponsione di un gettone di presenza il cui ammontare sarà stabilito dalla Giunta Regionale all'atto della nomina o successivamente dall'Assemblea su parere della Giunta Regionale nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale e/o regionale. 8.4 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e, comunque, per non oltre tre esercizi e sono rieleggibili per non più di una volta. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Art. 9 – Requisiti di professionalità, competenza ed onorabilità 9.1 I Consiglieri di Amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali alle attività afferenti l'oggetto sociale; c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti nei settori elencati all'art. 1 della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. 9.2 La carica di Consigliere di Amministrazione non può essere ricoperta da colui che: a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
--	--

b) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956 o della legge n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: I. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942; II. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; III. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; d) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato; le pene previste dalla precedente lettera c), numero I, non rilevano se inferiori ad un anno. 9.3 Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dalla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. 9.4 Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di Consigliere di Amministrazione: a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 3, lettera c); b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto 3, lettera d), con sentenza non definitiva; c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge n. 575 del 31 maggio 1965, come sostituito dall'articolo 3 della legge n. 55 del 19 marzo 1990 e successive modificazioni e integrazioni; d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 9.5 Al verificarsi di una delle precedenti cause, la Giunta Regionale, dichiarata la sospensione del Consigliere di	b) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956 o della legge n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: I. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942; II. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; III. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; d) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato; le pene previste dalla precedente lettera c), numero I, non rilevano se inferiori ad un anno. 9.3 Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dalla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. 9.4 Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di Consigliere di Amministrazione: a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 3, lettera c); b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto 3, lettera d), con sentenza non definitiva; c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge n. 575 del 31 maggio 1965, come sostituito dall'articolo 3 della legge n. 55 del 19 marzo 1990 e successive modificazioni e integrazioni; d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 9.5 Al verificarsi di una delle precedenti cause, la Giunta Regionale, dichiarata la sospensione del Consigliere di
--	--

Amministrazione, procede, garantito il contraddittorio con l'interessato, all'eventuale revoca. Il Consigliere di Amministrazione non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del precedente punto 9.4, la sospensione si applica, in ogni caso, per l'intera durata delle misure ivi previste. Art. 10 - Presidente del Consiglio di Amministrazione 10.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007. 10.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: a) - ha la rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio; b) - esercita i poteri di pianificazione, finanza e controllo, gestione delle risorse umane; c) - convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri e ai sindaci effettivi; d) - dà o fa dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; e) - presiede l'Assemblea ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto; f) - esercita, oltre a quanto sopra ed oltre agli altri poteri che eventualmente gli siano stati conferiti dall'assemblea all'atto della nomina o successivamente, anche ogni altro potere delegato dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente adotta, in casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, e, in tal caso, è obbligo del Presidente sottoporre al Consiglio, nella prima seduta utile, i provvedimenti assunti in via di necessità ed urgenza per la loro ratifica. Il Presidente, nei limiti dei poteri ad esso spettanti e/o delegati, ovvero sulla base di una delibera del Consiglio di Amministrazione, può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti al Direttore Generale, a dipendenti della Società ed anche a terzi.	Amministrazione, procede, garantito il contraddittorio con l'interessato, all'eventuale revoca. Il Consigliere di Amministrazione non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del precedente punto 9.4, la sospensione si applica, in ogni caso, per l'intera durata delle misure ivi previste. Art. 10 - Presidente del Consiglio di Amministrazione 10.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007. 10.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: a) - ha la rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio; b) - esercita i poteri di pianificazione, finanza e controllo, gestione delle risorse umane; c) - convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri e ai sindaci effettivi; d) - dà o fa dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; e) - presiede l'Assemblea ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto; f) - esercita, oltre a quanto sopra ed oltre agli altri poteri che eventualmente gli siano stati conferiti dall'assemblea all'atto della nomina o successivamente, anche ogni altro potere delegato dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente adotta, in casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, e, in tal caso, è obbligo del Presidente sottoporre al Consiglio, nella prima seduta utile, i provvedimenti assunti in via di necessità ed urgenza per la loro ratifica. Il Presidente, nei limiti dei poteri ad esso spettanti e/o delegati, ovvero sulla base di una delibera del Consiglio di Amministrazione, può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti al Direttore Generale, a dipendenti della Società ed anche a terzi.
---	---

Art. 11 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

11.1 Fatti salvi i poteri del Presidente quali attribuitigli a' sensi del precedente articolo 10 ovvero per deliberazione dell'assemblea al momento della sua nomina o successivamente, il Consiglio di Amministrazione, cui spetta la gestione dell'impresa, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e il presente Statuto riservano al Presidente o all'Assemblea degli azionisti.

11.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, proprie attribuzioni al Presidente, oltre ai poteri che a questi già competono per statuto o in forza di delibera dell'assemblea dei soci al momento della sua nomina o successivamente.

11.3 Il Consiglio di Amministrazione promuove l'adozione di un Codice Etico che regolamenti l'attività della Società e dei dipendenti e collaboratori e, in concorso con il Collegio Sindacale, ne verifica periodicamente lo stato di attuazione ed applicazione.

Art. 12 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

12.1 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale con Deliberazione assunta a maggioranza.

12.2 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione mediante strumenti idonei, anche elettronici, attestanti l'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

12.3 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si

Art. 11 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

11.1 Fatti salvi i poteri del Presidente quali attribuitigli a' sensi del precedente articolo 10 ovvero per deliberazione dell'assemblea al momento della sua nomina o successivamente, il Consiglio di Amministrazione, cui spetta la gestione dell'impresa, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e il presente Statuto riservano al Presidente o all'Assemblea degli azionisti.

11.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, proprie attribuzioni al Presidente, oltre ai poteri che a questi già competono per statuto o in forza di delibera dell'assemblea dei soci al momento della sua nomina o successivamente.

11.3 Il Consiglio di Amministrazione promuove l'adozione di un Codice Etico che regolamenti l'attività della Società e dei dipendenti e collaboratori e, in concorso con il Collegio Sindacale, ne verifica periodicamente lo stato di attuazione ed applicazione.

Art. 12 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

12.1 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale con Deliberazione assunta a maggioranza.

12.2 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione mediante strumenti idonei, anche elettronici, attestanti l'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

12.3 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si

tengano per teleconferenza o videoconferenza, purché di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione, e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione, nel pieno rispetto della riservatezza degli argomenti trattati, e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione, dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. 12.4 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale. 12.5 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. 12.6 Le Deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. 12.7 Le deliberazioni dell'Organo amministrativo risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario. 12.8 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci e controfirmate dal Segretario. Art. 13 – Rappresentanza della Società 13.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma sociale e la rappresentanza legale della Società verso i terzi ed in ogni stato e grado di giudizio, civile, penale ed amministrativo. In assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza è attribuita al Vice Presidente.	tengano per teleconferenza o videoconferenza, purché di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione, e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione, nel pieno rispetto della riservatezza degli argomenti trattati, e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione, dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. 12.4 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale. 12.5 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. 12.6 Le Deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. 12.7 Le deliberazioni dell'Organo amministrativo risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario. 12.8 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci e controfirmate dal Segretario. Art. 13 – Rappresentanza della Società 13.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma sociale e la rappresentanza legale della Società verso i terzi ed in ogni stato e grado di giudizio, civile, penale ed amministrativo. In assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza è attribuita al Vice Presidente.
--	--

Art. 14 - Collegio Sindacale

14.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

14.2 La Giunta Regionale nomina, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

14.3 L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso spettante ai suoi componenti, in misura anche inferiore ai minimi delle tariffe professionali.

14.4 I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rinnovabili per non più di una volta. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

14.5 Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 2399 del codice civile, ovvero nelle situazioni di cui al precedente art. 9.2.

14.6 Non possono, inoltre, essere nominati Sindaci coloro che rivestano la carica di Sindaco o di membro dell'organo di controllo in più di altre cinque società. I sindaci non devono comunque essere legati alla Regione Piemonte da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

14.7 Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dalla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Art. 14 - Collegio Sindacale

14.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

14.2 La Giunta Regionale nomina, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

14.3 L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso spettante ai suoi componenti, in misura anche inferiore ai minimi delle tariffe professionali.

14.4 I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rinnovabili per non più di una volta. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

14.5 Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 2399 del codice civile, ovvero nelle situazioni di cui al precedente art. 9.2.

14.6 Non possono, inoltre, essere nominati Sindaci coloro che rivestano la carica di Sindaco o di membro dell'organo di controllo in più di altre cinque società. I sindaci non devono comunque essere legati alla Regione Piemonte da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

14.7 Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dalla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

14.8 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. 14.9 È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione, nel pieno rispetto della riservatezza degli argomenti trattati. Verificandosi tali presupposti, il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. 14.10 Fino a quando la società rientra nei casi previsti dall'articolo 2409 bis, 3° comma del Codice Civile, l'assemblea ordinaria può decidere di affidare al collegio sindacale anche il controllo contabile. Qualora il controllo contabile venga affidato ad un revisore o ad una società di revisione, agli stessi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2409 bis all'articolo 2409 septies del Codice Civile. Art. 15 - Direttore Generale 15.1 Il Direttore Generale, scelto secondo i criteri di cui al precedente art. 9.1, viene nominato, previo conforme parere della Giunta Regionale, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina contestualmente il relativo trattamento retributivo in misura non superiore a quello riconosciuto ai Direttori Regionali. Il Direttore Generale viene scelto sulla base di criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio in attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; in attività di direzione aziendale acquisita presso imprese operanti nei settori dell'ingegneria civile e/o impiantistica, di direzione tecnica con	14.8 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. 14.9 È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione, nel pieno rispetto della riservatezza degli argomenti trattati. Verificandosi tali presupposti, il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. 14.10 Fino a quando la società rientra nei casi previsti dall'articolo 2409 bis, 3° comma del Codice Civile, l'assemblea ordinaria può decidere di affidare al collegio sindacale anche il controllo contabile. Qualora il controllo contabile venga affidato ad un revisore o ad una società di revisione, agli stessi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2409 bis all'articolo 2409 septies del Codice Civile. Art. 15 - Direttore Generale 15.1 Il Direttore Generale, scelto secondo i criteri di cui al precedente art. 9.1, <u>viene può essere</u> nominato, previo conforme parere della Giunta Regionale, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina contestualmente il relativo trattamento retributivo in misura non superiore a quello riconosciuto ai Direttori Regionali. Il Direttore Generale viene scelto sulla base di criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio in attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; in attività di direzione aziendale acquisita presso imprese operanti nei settori dell'ingegneria civile e/o impiantistica, di direzione tecnica con
---	---

responsabilità economiche finanziarie presso enti pubblici e/o amministrazioni pubbliche operanti nei settori di cui all'art.1. 15.2 Una quota non inferiore al 30% del compenso attribuito dovrà essere corrisposta al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento gestionale fissati dal Consiglio di Amministrazione e coerenti con quelli stabiliti per il Presidente. 15.3 Non può essere nominato Direttore Generale colui che si trovi nelle situazioni di cui al precedente art. 9.2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. 15.4 Si applicano al Direttore Generale le cause di sospensione dall'incarico di cui al precedente art. 9.4. Al verificarsi di una delle previste cause, il Consiglio di Amministrazione, dichiarata la sospensione del Direttore, procede, garantito il contraddittorio con l'interessato, all'eventuale revoca. Il Direttore non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del precedente art. 9.4, la sospensione si applica, in ogni caso, per l'intera durata delle misure ivi previste. 15.5 Il Direttore Generale oltre a coordinare l'attività tecnica nei quattro settori di attività prioritaria (infrastrutture e trasporti, edilizia sanitaria, acquisti, contratti e appalti) nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, esercita le funzioni ed i poteri a lui delegati dal Presidente, mediante apposita procura speciale. 15.6 Il Direttore Generale dura in carica 3 anni, rinnovabili. 15.7 Le funzioni del Direttore sono incompatibili con l'esercizio di qualunque altro impiego, commercio, industria o professione, salva l'autorizzazione a tale esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione. 15.8 Al Direttore Generale è inibita ogni attività che confligga con l'interesse della	responsabilità economiche finanziarie presso enti pubblici e/o amministrazioni pubbliche operanti nei settori di cui all'art.1. 15.2 Una quota non inferiore al 30% del compenso attribuito dovrà essere corrisposta al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento gestionale fissati dal Consiglio di Amministrazione e coerenti con quelli stabiliti per il Presidente. 15.3 Non può essere nominato Direttore Generale colui che si trovi nelle situazioni di cui al precedente art. 9.2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. 15.4 Si applicano al Direttore Generale le cause di sospensione dall'incarico di cui al precedente art. 9.4. Al verificarsi di una delle previste cause, il Consiglio di Amministrazione, dichiarata la sospensione del Direttore, procede, garantito il contraddittorio con l'interessato, all'eventuale revoca. Il Direttore non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del precedente art. 9.4, la sospensione si applica, in ogni caso, per l'intera durata delle misure ivi previste. 15.5 Il Direttore Generale oltre a coordinare l'attività tecnica nei quattro settori di attività prioritaria (infrastrutture e trasporti, edilizia sanitaria, acquisti, contratti e appalti) nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, esercita le funzioni ed i poteri a lui delegati dal Presidente, mediante apposita procura speciale. 15.6 Il Direttore Generale dura in carica 3 anni, rinnovabili. 15.7 Le funzioni del Direttore sono incompatibili con l'esercizio di qualunque altro impiego, commercio, industria o professione, salva l'autorizzazione a tale esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione. 15.8 Al Direttore Generale è inibita ogni attività che confligga con l'interesse della
--	---

Società. TITOLO IV IL PERSONALE Art. 16 - Struttura organizzativa 16.1 La struttura organizzativa e le sue variazioni sono determinate con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere della Giunta Regionale. 16.2 La Deliberazione di cui al precedente comma definisce le principali aree funzionali della struttura organizzativa della Società. Art. 17 – Assunzioni e trattamento economico e normativo del personale 17.1 Le modalità, i procedimenti e i requisiti per l'assunzione ed il trattamento economico e normativo del personale della società sono disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Categoria. TITOLO V BILANCIO ED UTILI Art. 18 – Bilancio ed informativa sociale 18.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 18.2 Al termine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio e della Nota Integrativa, secondo quanto previsto negli articoli 2323 e seguenti del codice civile. 18.3 La società provvede a diffondere al pubblico mediante le modalità più opportune, incluso il sito web della Società, una sintesi dei dati del bilancio di esercizio ed una sintetica informativa sull'andamento della società con riferimento alla data del 30 giugno di ciascun anno.	Società. <u>15.9 Qualora il Consiglio di Amministrazione decida di non provvedere alla nomina del Direttore Generale le relative funzioni vengono esercitate dal Presidente.</u> TITOLO IV IL PERSONALE Art. 16 - Struttura organizzativa 16.1 La struttura organizzativa e le sue variazioni sono determinate con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere della Giunta Regionale. 16.2 La Deliberazione di cui al precedente comma definisce le principali aree funzionali della struttura organizzativa della Società. Art. 17 – Assunzioni e trattamento economico e normativo del personale 17.1 Le modalità, i procedimenti e i requisiti per l'assunzione ed il trattamento economico e normativo del personale della società sono disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Categoria. TITOLO V BILANCIO ED UTILI Art. 18 – Bilancio ed informativa sociale 18.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 18.2 Al termine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio e della Nota Integrativa, secondo quanto previsto negli articoli 2323 e seguenti del codice civile. 18.3 La società provvede a diffondere al pubblico mediante le modalità più opportune, incluso il sito web della Società, una sintesi dei dati del bilancio di esercizio ed una sintetica informativa sull'andamento della società con riferimento alla data del 30 giugno di ciascun anno.
---	---

18.4 Anche le informazioni relative alle remunerazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione devono figurare sul sito web della Società. 18.5 La Società è tenuta, altresì, a predisporre, approvare e rendere pubblico il bilancio sociale, con particolare riferimento ai risultati conseguiti nell'applicazione dei criteri di gestione previsti dall'art. 4 della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007. Art. 19 - Ripartizione degli utili 19.1 L'utile netto del bilancio è imputato a riserva. TITOLO VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE Art. 20 - Scioglimento 20.1 In caso di scioglimento della Società, a qualunque causa dovuto, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali emolumenti. Art. 21 - Disposizioni generali 21.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, delle leggi speciali in materia e della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007.	18.4 Anche le informazioni relative alle remunerazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione devono figurare sul sito web della Società. 18.5 La Società è tenuta, altresì, a predisporre, approvare e rendere pubblico il bilancio sociale, con particolare riferimento ai risultati conseguiti nell'applicazione dei criteri di gestione previsti dall'art. 4 della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007. Art. 19 - Ripartizione degli utili 19.1 L'utile netto del bilancio è imputato a riserva. TITOLO VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE Art. 20 - Scioglimento 20.1 In caso di scioglimento della Società, a qualunque causa dovuto, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali emolumenti. Art. 21 - Disposizioni generali 21.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, delle leggi speciali in materia e della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007.
--	--